

Nuove modalità di utilizzo delle spese sanitarie per la precompilata

Le precedenti disposizioni vengono estese alle spese sostenute presso le strutture sanitarie militari

/ Massimo NEGRO

Con il provvedimento n. [115304](#) pubblicato ieri, l'Agenzia delle Entrate ha **aggiornato** le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a seguito del parere favorevole espresso dal Garante della privacy.

Il nuovo provvedimento, che sostituisce quello del 9 aprile 2018 n. [76048](#), si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2019, quindi in relazione alle **spese sanitarie** e veterinarie che vengono sostenute quest'anno e che rileveranno nelle dichiarazioni precompilate (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020) che saranno messe a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile del prossimo anno.

Il contenuto del provvedimento emanato ieri, che in gran parte **conferma** quanto previsto dal citato provvedimento del 2018, tiene conto dell'estensione della platea dei soggetti che devono trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, operata con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze [22 marzo 2019](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019.

Con tale DM, infatti, l'obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate, è stato esteso alle **strutture sanitarie militari**, di cui agli [artt. 183](#), comma 6, [195](#) e [195-bis](#) del DLgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), cioè le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, alla cura e alle attività di medicina legale, in particolare:

- il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario;
- i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;
- i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale;
- gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare.

Tali strutture militari devono inviare al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dal **1° gennaio 2019**, presso le medesime strutture.

In attuazione del suddetto DM 22 marzo 2019, le modalità tecniche di **utilizzo** dei dati trasmessi dalle strutture sanitarie militari per l'elaborazione della dichiara-

zione precompilata sono state stabilite dal provvedimento emanato ieri dall'Agenzia delle Entrate, che sostanzialmente estende anche a tali strutture le disposizioni già previste per gli altri soggetti obbligati.

In particolare, viene confermato che ciascun assistito può esercitare la propria **opposizione** a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute, manifestandola con le seguenti modalità:

- nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale; l'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

In via transitoria, quest'ultima modalità si applica con riferimento alle spese sanitarie, relative alle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, a partire dal **5 luglio 2019**, sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento, in modo da rispettare quanto previsto dall'[art. 3](#), comma 2, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).

Più tempo per l'opposizione al trattamento dei dati

Il provvedimento n. 115304/2019 contiene però anche una novità che riguarda **tutte** le persone fisiche che sostengono spese sanitarie e veterinarie a decorrere dall'anno d'imposta 2019.

Viene infatti spostato in avanti di **otto giorni**, dal periodo 1°-28 febbraio al periodo 9 febbraio-8 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, l'intervallo temporale entro il quale il contribuente può esercitare l'opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata, in relazione ad ogni **singola** voce. Ciò, secondo le motivazioni al provvedimento, al fine di rendere più agevole l'esercizio dell'opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie anche con riferimento ai dati rettificati entro cinque giorni dalla scadenza del 31 gennaio stabilita per l'invio dei dati al Sistema TS, come previsto dall'[art. 3](#), comma 5-*bis* del DLgs. 175/2014.

Di conseguenza, viene rinviato di otto giorni anche il termine entro il quale il Sistema tessera sanitaria mette a **disposizione** dell'Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel periodo d'imposta precedente, che passa dal 1° al 9 marzo.